



1
2
3
ORIGINALE



Comune di BORGO S. DALMAZZO

REGOLAMENTO
DI POLIZIA EDILIZIA






Comune di BORGO S. DALMAZZO

REGOLAMENTO DI POLIZIA EDILIZIA

Deliberato dall'Ill. Sig. Podestà N. BORGO S. DALMAZZO

in data 2 ottobre 1928

Approvato dalla G. P. A. in data _____





REGOLAMENTO DI POLIZIA EDILIZIA

CAPO I.

NORME GENERALI - COMMISSIONE EDILIZIA DISCIPLINE AMMINISTRATIVE

Art. 1. — Nessuna opera edilizia, sia di costruzione, sia di demolizione, potrà essere intrapresa nel territorio di questo Comune, senza averne ottenuta autorizzazione scritta dell'Autorità Municipale. Non si potrà introdurre alcuna variante, in corso di lavoro, ai progetti approvati senza nuova autorizzazione.

Art. 2. — È istituita una Commissione Edilizia composta: del Podestà o di chi per esso, dell'Ufficiale Sanitario, di tre persone elette dal Podestà tra gli abitanti del Comune, che a suo giudizio siano competenti in materia edilizia.

La Commissione è presieduta dal Podestà o da chi per esso, e di ogni adunanza sarà fatto apposito verbale. Il Segretario Comunale potrà essere designato a segretario della Commissione, ma non avrà in tal caso facoltà di voto.

Art. 3. — La Commissione Edilizia ha funzione puramente consultiva e l'incarico di coadiuvare con pareri e proposte il Podestà nella tutela della pubblica e privata edilizia, e cioè in tutto quanto è contemplato nel presente regolamento.

I membri designati dal Podestà durano in carica per un biennio e possono essere riconfermati.

Art. 4. — Chiunque intenda intraprendere lavori di costruzione muraria od edilizia di qualsiasi natura ed entità nel territorio di questo Comune, dovrà

Autorizzazioni occorrenti

Commissione Edilizia

Sue funzioni.

Domande - Modalità

presentarne domanda al Podestà su competente carta da bollo, corredata dai disegni relativi in duplice copia, di cui una in bollo, e firmati dall'interessato e da un tecnico competente in conformità alle leggi sulla tutela dell'esercizio professionale (D. L. 14-6-1923 n. 1395). I disegni di nuove fabbriche, tanto urbane che rurali, e quelle portanti notevoli modificazioni o restauri di edifici esistenti, dovranno contenere:

- 1.^o - Un tipo di insieme della località in scala non minore di 1 : 2000 ;
- 2.^o - La pianta di ogni piano, le sezioni longitudinali e trasversali dell'edificio con indicazione delle fondazioni, dei pozzi, delle fogne e delle latrine ed i prospetti verso le vie pubbliche coi particolari decorativi ;
- 3.^o - Le eventuali autorizzazioni del Circolo d'Ispezione del lavoro ^{e del ministero dell'Industria e Commercio} in caso di fabbricati ad uso industriale, o le concessioni amministrative date da Enti interessati nella pratica.

Per le costruzioni in conglomerato cementizio dovrà essere allegata l'autorizzazione prefettizia giusta la legge 4 settembre 1927, n. 1981 e norme annesse.

Art. 5. — Il Podestà, in seguito ad esame della domanda e sentita la Commissione Edilizia, potrà indicare in quali parti il progetto debba essere modificato ed anche rifiutare l'autorizzazione alla costruzione dell'edificio qualora ne venisse manifestamente deturpato il pubblico aspetto o venissero violate disposizioni di legge o di regolamenti. In ogni caso l'interessato non potrà iniziare alcun lavoro relativo alle opere progettate senza averne ottenuto il permesso scritto dal Podestà.

Art. 6. — Quando l'edificio sorga in contiguità di via o spazio pubblico, prima di costruire muri fuori terra, il proprietario ha l'obbligo di darne avviso all'Autorità Comunale, la quale provvederà entro dieci giorni alla ricognizione dello stato delle fondazioni e della linea confinante collo spazio pubblico. Trascorso tale termine senza osservazioni, i lavori potranno essere continuati. Potrà omettersi questa formalità se verrà presentata all'Ufficio Comunale una dichiarazione di un ingegnere sulla perfetta regolarità dei lavori sotterranei.

X Art. 7. — È vietato eseguire soltanto in parté le opere contenute nei disegni e descritte nella domanda di costruzione, se non se ne sia fatta espressa riserva nella domanda stessa. Quando per forza maggiore si dovranno sospendere temporaneamente le opere progettate, l'interessato dovrà eseguire almeno quelle ritenute necessarie dall'Ufficio Municipale per evitare deturpazioni estetiche visibili dal suolo pubblico, per garantire la solidità delle parti costrutte, nonché per sgombrare il suolo pubblico.

Art. 8. — Qualora entro un anno dalla concessione le opere non siano state iniziate, o se iniziate siano state sospese, la concessione si intenderà decaduta e perciò le opere non potranno essere intraprese o continuate se non in seguito a presentazione di nuova domanda e concessione di nuovo *nulla osta*.

Art. 9. — Nessun edificio murario, tanto nuovo che riformato, potrà essere abitato se non saranno trascorsi sei mesi dalla ultimazione delle murature del tetto e delle volte ed in ogni caso mai prima di averne avuta licenza scritta dal Podestà, sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario. Nessun nuovo fabbricato sarà dichiarato abitabile se non sarà opportunamente munito di latrine e di acqua potabile.

Il Podestà avrà facoltà, senza pregiudizio delle contravvenzioni incorse, di far sgombrare quelle case che venissero abitate contro tale divieto.

All'uopo, terminati i lavori, il proprietario deve chiedere ed ottenere apposita dichiarazione di abitabilità dei locali. Di queste dichiarazioni sarà presa nota in apposito registro.

*Per quest
parte è
stato
chiesto
la
dichiarazione
dell'ispezione
e la
dichiarazione
di
in
dell'Ufficio*


autorizzazione del Podestà.

ricognizioni.

sospensione lavori.

abitabilità.

dichiarazioni.



CAPO II.

NORME TECNICHE DI COSTRUZIONE

Art. 10. — Entro il perimetro del Capoluogo non potranno essere costrutte nuove fabbriche od elevati fabbricati esistenti se non osservando le norme seguenti:

- a) Nelle strade larghe fino a m. 3,50 l'altezza delle fabbriche non potrà essere superiore al doppio della larghezza della via;
- b) Nelle strade larghe da m. 3,50 a 7, l'altezza degli edifici non potrà essere maggiore di m. 12;
- c) Nelle strade larghe più di m. 7 e sino a m. 12 l'altezza delle costruzioni non dovrà essere maggiore di m. 15;
- d) Nelle strade larghe più di 12 metri e nelle piazze l'altezza delle fabbriche non dovrà essere maggiore di m. 21.

Sono eccettuati dalle disposizioni di cui sopra gli edifici monumentali, le chiese, ecc., e ciò a giudizio esclusivo dell'Autorità Municipale, la quale, in casi particolari potrà pure consentire motivate deroghe alle norme generali su riportate.

Art. 11. — È vietato costruire edifici sul ciglio o al piede degli appicchi, su terreni franosi o comunque atti a scoscendere; sul confine fra terreni di natura o resistenza diversa o sopra un suolo a forte pendio, salvo il caso che le fondazioni appoggino su roccia viva e compatta.

Art. 12. — Le fondazioni, quando è possibile, debbono posare sulla roccia viva e compatta opportunamente ridotta a piani orizzontali e denudata del capellaccio, ovvero su terreno perfettamente sodo, nel quale debbono essere convenientemente incassate. Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreno di riporto recente o comunque sciolto, si debbono adottare i mezzi opportuni per ottenere un solido appoggio delle fondazioni, oppure queste debbono essere costituite da una platea generale.

Art. 13. — Le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole di arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera. Nella muratura di pietrame sarà da vietare l'uso dei ciottoli di forma rotonda, se non convenientemente spaccati. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolari dovrà prescriversi che la muratura stessa venga interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari o da fascie continue di calcestruzzo di cemento dello spessore non inferiore a cm. 12, estesi su tutta la larghezza del muro, e che la distanza reciproca di tali corsi o fascie non sia superiore a m. 1,50.

I muri dovranno avere dimensioni tali che il carico unitario su di essi insistente non risulti superiore a $\frac{1}{6}$ del carico di rottura del materiale di cui sono costituiti.

Art. 14. — Nei piani superiori a quello terreno dovranno essere vietate le strutture spingenti contro i muri perimetrali che non siano munite di robuste catene. I tetti dovranno essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale. Le travature dei solai dovranno essere incastrate nei muri perimetrali per non meno di m. 0,25 (centimetri venticinque).

Art. 15. — Ogni fronte di un edificio da costruirsi dovrà essere parallela all'asse stradale fronteggiante.

Chi intende fabbricare in arretrato alla linea stradale dovrà mantenere la facciata parallela a detta linea e dovrà in ogni caso cingere l'area lasciata scoperta dinanzi al fabbricato, con cancellata allineata sul ciglio stradale.

Potrà in casi speciali l'Autorità Comunale derogare alle norme di cui sopra quando lo consiglino ragioni estetiche di uniformità con fabbricati esistenti.

Altezza dei fabbricati.

Ubicazione dei fabbricati.

Fondazioni.

Modalità di costruzione delle murature.

Strutture spingenti.

Rilievi circa l'asse stradale.

Zoccoli.
 Art. 16. — Tutte le nuove costruzioni ed anche i fabbricati esistenti che vengano riattivati dovranno essere muniti di zoccolo in pietra o in cemento dell'altezza non minore di centimetri ottanta.

Lo zoccolo potrà avere dalla linea del muro una sporgenza non maggiore di cinque centimetri; una maggior sporgenza dovrà essere ricavata da un conveniente arretramento del vivo del muro della linea di confine.

Lucernari.
 Art. 17. — I lucernari dei sotterranei dovranno essere aperti nello zoccolo e muniti di inferriata di conveniente solidità.

Nel caso in cui non sia possibile illuminare altrimenti i sotterranei sarà permesso il collocamento di lucernari orizzontali a livello del suolo purchè muniti di vetro di sufficiente spessore, con sottostante inferriata a griglia. Tali lucernari non dovranno inoltrarsi sulla via oltre 30 centimetri dal filo dello zoccolo.

Cancellate.
 Art. 18. — Sono vietate le chiusure dei terreni verso il suolo pubblico con muri ciechi e sono soltanto ammesse chiusure con cancellate sorrette da zoccolo in muratura di altezza non superiore ad un metro.

Marciapiedi nuovi.
 Art. 19. — Potrà il Comune provvedere al collocamento del marciapiede nelle vie o piazze che ne sono prive.

Saranno in tal caso i frontisti tenuti ad un concorso pari alla metà della spesa occorrente per tutta la fronte di loro proprietà: salve diverse norme legali applicate al caso.

Cornicioni.
 Art. 20. — I nuovi fabbricati, ed i fabbricati esistenti in occasione di importanti restauri, dovranno essere coronati nella loro estremità superiore di proporzionato e solido cornicione.

I muri di cinta e gli attici dovranno avere una copertura sporgente che provveda allo stillicidio fuori della superficie dei muri. Gli attici dovranno essere intonacati con malta di cemento.

Paracarri.
 Art. 21. — Sono vietati i paracarri ed i colonnini a riparo dei fabbricati, sporgenti sul suolo pubblico, salvo particolari e giustificate concessioni.

Scale esterne.
 Art. 22. — È vietata, salvo casi eccezionali in cui ricorrano considerazioni di carattere artistico, la costruzione di scale, in legno o muratura, esterne di accesso ai piani superiori prospicienti o visibili da pubblica via. Quelle esistenti non potranno essere rinnovate o riattate.

Sospensione dei lavori durante il gelo.
 Art. 23. — I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, dovranno essere sospesi nei periodi di gelo, nei quali cioè la temperatura si mantenga per molte ore al disotto di zero gradi centigradi. Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria potranno essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purchè, al distacco del lavoro, vengano adottati i provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal gelo notturno.

Lavori in cemento armato.
 Nelle strutture di cemento armato dovranno essere strettamente osservate le prescrizioni per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e per l'esecuzione delle opere di conglomerato cementizio semplice od armato approvato con R. D. L. 4 settembre 1927, n. 1981. Per gli altri materiali di costruzione, saranno da richiamare le norme fissate per la loro accettazione dal Ministro dei Lavori Pubblici.

Altezza dei piani.
 Art. 24. — I fabbricati di abitazione civile non potranno avere il piano terreno inferiore a m. 3,50, misurato da pavimento a pavimento, ed a m. 3 per i piani superiori. Quelli di abitazione rurale non potranno avere piani inferiori a m. 3, misurati come sopra.

Art. 25. — L'area libera dei cortili interni, nelle nuove costruzioni, dovrà essere almeno la quarta parte della somma della superficie delle case circostanti. Se uno o più lati del cortile interno sono linee divisorie con proprietà altrui, per il computo della detta superficie si intenderanno fabbricati sino alla altezza massima compatibile coll'ampiezza del cortile adiacente.

Nei fabbricati esistenti, aventi cortili di dimensioni inferiori, non saranno permesse nuove costruzioni o riparazioni che diminuiscano le attuali proporzioni tra ampiezza di cortile e superficie degli edifici perimetrali. —

Art. 26. — Ogni proprietario di terreno contiguo a strade, vie e piazze aperte al pubblico transito dovrà recingerlo entro un mese dall'apertura della via.

Art. 27. — Gli edifici destinati a pubblico ritrovo, sale di riunione, teatri, cinematografi, chiese, cappelle, ecc., dovranno avere ampi mezzi di entrata e di uscita ed ampie scale; cioè dovranno ottemperare a tutte le prescrizioni stabilite dalla legge e relativi regolamenti sui locali adibiti a pubblici spettacoli, ed in ogni caso non potranno essere aperti al pubblico senza avere ottenuto l'autorizzazione della competente autorità. I possessori di detti locali chiedendo la necessaria dichiarazione di abitabilità dovranno presentare al Podestà copia della relazione di visita della Commissione Provinciale e dell'autorizzazione del Questore.

Art. 28. — Non è permesso costruire balconate verso il suolo pubblico ad altezza minore di m. 3,50, misurata dal suolo stradale alla parte inferiore delle mensole, ed è vietato per tali opere l'uso del legname. Le lastre dovranno essere in pietra od in cemento armato e le mensole in pietra, ferro o cemento armato, solidamente incastrate nel muro.

È vietata la costruzione di qualunque sporgenza sul suolo pubblico ad altezza inferiore a metri due. Quando sussistano ragioni di pubblico interesse, il Podestà potrà ordinare la demolizione o rimozione di opere costruite sul suolo pubblico o sporgenti nello spazio sovrastante, quali gradini, scale, sedili esterni, paracarri, latrine, aggetti, grondaie, tettoie, sovrappassaggi, imposte di porte e finestre a piano terreno aprentesi all'esterno.

Per le opere eseguite in seguito a regolare concessione sarà corrisposta una congrua indennità.

Nelle strade di larghezza inferiore a m. 3,50 è vietata la costruzione di qualsiasi sporto.

Art. 29. — I pozzi e le cisterne, tanto nell'abitato che nelle campagne, dovranno essere muniti di un parapetto di altezza non inferiore a cm. 90.

I pozzi dovranno inoltre essere chiusi da coperchio.

Art. 30. — La costruzione di canne da camino e da latrina entro lo spessore dei muri perimetrali prospicienti il suolo pubblico dovrà essere fatta impiegando tubi impermeabili ed innestati con tale cura da non permettere la infiltrazione di liquidi atti a deturpare le pareti esterne di detti muri.

Le canne da camino non possono essere inserite nelle pareti prospicienti le vie pubbliche e dovranno essere rimosse tutte quelle attualmente esistenti.

I camini degli edifici di qualunque genere dovranno essere protratti con tubazione oltre il tetto ad altezza sufficiente per impedire che il fumo od ogni altra esalazione dia molestia agli abitanti circostanti.

Nelle case di nuova costruzione è vietato praticare canne da camino nello spessore dei muri adiacenti a stalle, fienili e pagliai.

Le canne delle fucine, forni, ecc., dovranno essere isolate in modo da impedire il pericolo d'incendio.

I focolari non potranno essere costrutti se non in ambienti il cui volto



Area dei cortili.

Nuove vie.

Locali di pubblico ritrovo.

Balconate ed altri sporti.

Pozzi d'acqua viva.

Canne da camino e da latrine.

sottostante sia in muratura. Le canne relative non potranno essere addossate a pareti di legno o travature, ma distarvi almeno 15 centimetri. L'attraversamento di solai in legno dovrà essere fatto con tubi metallici rivestiti di cemento.

I fumaiuoli dovranno avere aspetto regolare ed uniforme per ogni falda del tetto; la loro altezza sul tetto non sarà mai inferiore di 90 centimetri e quelli per uso industriale non mai meno di 3 metri.

Le canne delle latrine dovranno protendersi oltre il tetto con tubi di ventilazione e relativi coperchi.

Le canne e le garitte della latrine non dovranno essere visibili dal suolo pubblico; quelle attualmente esistenti dovranno essere rimosse in occasione di sostanziali restauri degli edifici che le contengono, quelle sporgenti applicate alle facciate dovranno essere rimosse.

Art. 31. — Tutti i fabbricati del Capoluogo, tanto esistenti quanto di nuova costruzione, che ne abbiano la possibilità, dovranno immettere le acque luride delle loro latrine e dei lavandini nella fognatura pubblica più vicina, pagando al Comune il contributo fissato. Dove non esiste la possibilità di immissione di tali acque nella fognatura, le medesime dovranno essere raccolte in pozzi neri di capacità sufficiente alla loro destinazione, aventi fondo, volto e pareti in calcestruzzo di cemento di conveniente spessore, intonacati internamente e resi impermeabili, tali pozzi avranno sezione circolare o rettangolare ad angoli arrotondati, fondo a bacino e profondità non superiore a metri tre. Saranno muniti di bottolino in pietra, in ferro od in cemento a perfetta chiusura. Non potranno essere costruiti se non nei cortili, giardini o transiti non coperti ed a distanza non inferiore a metri quattro dai pozzi e serbatoi di acqua piovana.

Anche i serbatoi di acqua piovana dovranno essere impermeabili e distanti non meno di metri quattro dai pozzi di acqua viva.

Art. 32. — Ogni fabbricato rurale dovrà essere munito di latrina in muratura con tetto, pavimento in calcestruzzo, lavabile, vasca a sedile od alla turca e pozzetto sottostante impermeabile, distante non meno di metri quattro dal pozzo o d'acqua viva.

Art. 33. — Non potranno essere costruite latrine sporgenti sul suolo pubblico, nè essere visibili da esso. Quelle esistenti dovranno essere rimosse entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, salvo speciale autorizzazione scritta e motivata, da ottenersi tempestivamente dal Podestà.

Art. 34. — Nei luoghi ritenuti più convenienti il Podestà potrà far costruire orinatoi pubblici, senza che i proprietari dei fabbricati, contro i quali verrebbero addossati, possano farvi opposizione.

Art. 35. — È vietato di immettere nei tubi di discesa dell'acqua piovana condotte d'acqua di rifiuto delle fontane o lavandini, ancorchè abbiano sfogo nella fognatura. Quelle esistenti dovranno essere rimosse entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente Regolamento, salvo speciale motivata concessione.

Art. 36. — Tanto nelle nuove costruzioni quanto nella riforma di quelle esistenti non potranno essere collocate porte, finestre, gelosie, ecc., aprentesi verso l'esterno ad altezza minore di due metri. Chiunque intenda costruire nuove aperture od ampliare quelle esistenti nelle pareti prospicienti il suolo pubblico, dovrà farne domanda al Podestà ed unirvi il disegno relativo. Le inferriate fisse non dovranno avere alcuna sporgenza sul suolo pubblico.

Art. 37. — Chi desidera costruire marciapiedi lungo la fronte del proprio edificio, deve farne domanda al Podestà e chi già ne possiede deve mantenerli in buono stato. La larghezza di essi dovrà essere determinata caso per caso in

Fognatura, pozzi, serbatoi,
ecc.

Latrine per fabbricati rurali.

Latrine visibili sporgenti sul
suolo pubblico.

Orinatoi.

Acque luride.

Aperture verso il suolo pub-
blico.

Marciapiedi.

rapporto alla larghezza della via. Di regola lo spigolo esterno sarà parallelo alla fronte del fabbricato.

Art. 38. — Chi desidera collocare vetrine fisse o mobili sporgenti dal vivo del muro sul suolo pubblico, costruire tettoie all'ingresso di abitazioni o di alberghi, apporre tende, insegne pensili, sospensioni per illuminazione ed ogni altro sporto su suolo pubblico dovrà farne domanda al Podestà, allegandovi il disegno delle opere da costruire colle relative dimensioni, sporgenza dal filo del muro ed altezza minima sul suolo stradale. Gli sporti, tende, insegne, ecc., attualmente esistenti, situati ad altezza inferiore a metri due, dovranno entro tre mesi dall'approvazione del presente Regolamento essere rimosse e collocate a tale altezza. Il Podestà sentito, ove lo creda opportuno, il parere della Commissione Edilizia, provvederà alla relativa concessione, determinando caso per caso le modalità delle opere da costruirsi in relazione alle esigenze del pubblico transito. Le tende apposte dinanzi ai negozi ed alloggi devono essere mantenute in buono stato di conservazione.

Art. 39. — Le finestre al piano terreno non potranno essere munite di chiusure a battenti girevoli all'esterno e non potranno essere munite neppure di scarso davanzale o contorno sporgente quelle che non sono alte almeno metri due sul piano della strada, salvo speciale motivata concessione.

Le chiusure a battente dei piani superiori dovranno essere solidamente assicurate con ferro robusto ed occhielli saldamente infissi.

Art. 40. — I serramenti delle botteghe e delle porte dovranno girare all'interno ed essere posti in opera in maniera che, aperti e chiusi, non presentino alcun risvolto e sporto fuori della linea del muro, e verso vie o spazi pubblici.

Art. 41. — I tetti dovranno essere coperti di tegole, ardesie, lastre, embrici, ecc., essendo vietata assolutamente ed in qualunque località la copertura di tetti e di tettoie con paglia o con altri materiali combustibili.

Art. 42. — Gli edifici di nuova costruzione dovranno avere verso il suolo pubblico cornicioni in solida muratura o passafuori sagomati, con tavolato ricoprente l'orditura del tetto (perlinatura), canali di gronda in lamiera di ferro zincato e tubi di discesa verticali, terminanti in basso con una coppia di tubi in ghisa incastrati nel muro.

Nelle vie dotate di fognatura le acque piovane dovranno essere immesse nella medesima, previa apposizione per ogni tubo di un pozzetto a sifone con un botolino esterno per la raccolta e spurgo dei detriti del tetto. Mancando la fognatura le acque bianche, salvo apposita speciale concessione dovranno essere convogliate in pozzi sperdenti costruiti nella proprietà privata.

Art. 43. — Le pareti esterne di tutti gli edifici prospicienti il suolo pubblico o visibili da esso, compresi i muri di cinta, se non hanno paramento visto o decorazione speciale, dovranno essere arricciate a grana fina e mantenute in buon stato. I muri di cinta prospettanti le vie pubbliche dovranno avere una conveniente copertura. Così pure dovrà essere curata e mantenuta in buon stato la tinteggiatura di tali pareti. Il Podestà avrà facoltà di ordinare il rinnovamento dell'intonaco e della tinta di quelle case o muri di cinta che fossero causa di deturpamento estetico.

Art. 44. — Entro un anno dalla data di approvazione del presente Regolamento tutti i fabbricati del Capoluogo dovranno essere muniti verso le vie e piazze pubbliche di canali di gronda e tubi di discesa dell'acqua piovana con immissione nella fognatura od in appositi pozzi sperdenti.

Art. 45. — Le facciate esterne dei fabbricati formanti in complesso un corpo architettonico, anche se appartenenti a più proprietari, dovranno conser-



Sporgenze sul suolo pubblico

Finestre e griglie.

Serramenti e porte di botteghe.

Tetti - copertura.

Cornicioni e canali di gronda.

Intonachi.

Canali di gronda e tubi di discesa.

Tinteggiature.

vars uniformi, oltre che nelle linee decorative, anche nelle tinte. Tale uniformità dovrà essere osservata anche dai proprietari per la tinteggiatura.

La tinta da darsi alle facciate dovrà essere approvata dall'Autorità Comunale, la quale sarà invitata ad esaminare preventivamente i campioni delle tinte.

Non sono ammesse le tinteggiature parziali, salvo nei casi di piccoli restauri.

Art. 46. — Non si possono eseguire sulle facciate delle case e sulle pareti esposte alla pubblica vista dipinti e figure di qualunque genere o restaurare quelle esistenti senza autorizzazione del Podestà.

Chi desidera apporre sulla fronte del proprio fabbricato esposto al pubblico transito insegne metalliche od iscrizioni murali dovrà farne domanda al Podestà, allegandovi il disegno dell'insegna e riprodurre le parole dell'iscrizione.

Il Podestà avrà facoltà di far rimuovere o far sostituire le insegne che ritenesse lesive del pubblico decoro.

Art. 47. — È riservata la facoltà all'Amministrazione Comunale di apporre sulle pareti dei fabbricati privati di qualsiasi natura prospicienti a pubbliche vie, mensole, ganci, tubi, fanali per la pubblica illuminazione, piastrine per idranti, tabelle per l'affissione di manifesti ecc., le tavolette contenenti la denominazione delle vie e piazze e quelle di numerazione delle case, tavolette che dovranno poi essere mantenute in buon stato ed, occorrendo, rinnovate dal proprietario. Questi, qualora intenda riparare o modificare la casa non può procedere alla rimozione delle piastre, tavolette, mensole, ecc., postevi dalla pubblica amministrazione senza aver prima concordato, col Podestà, le modalità e i provvedimenti da attuare.

Art. 48. — È in facoltà del Podestà di ordinare ai proprietari di edifici, che si trovano in cattive condizioni edilizie e presentano pericolo di abitabilità, l'esecuzione delle opere occorrenti a garantire la stabilità. In caso di pericolo imminente potrà ordinare lo sgombrò dei locali e la demolizione dei medesimi a maggiori spese dei proprietari inadempienti.

CAPO III.

NORME DI SICUREZZA

Art. 49. — Chiunque intenda costruire, ricostruire e demolire un fabbricato prospiciente il suolo pubblico, ottenutane l'autorizzazione, dovrà circondare le opere da eseguire per mezzo di solido steccato formato con montanti infissi nel suolo stradale, lungarine e tavolato di altezza non minore di metri due.

All'esterno di ogni cantiere apposita tabella deve indicare il nome della impresa, del proprietario, e del direttore dei lavori.

Nell'interno del cantiere dovrà essere conservato e presentato a richiesta degli agenti del Comune il decreto di concessione dei lavori ed il progetto autorizzato col visto del Podestà.

Agli angoli di detti steccati dovrà essere apposta e mantenuta accesa una lanterna rossa durante la notte, e le stesse cautele dovranno usarsi per gli scavi e depositi di materiali. Tutti i materiali sia di demolizione che di costruzione dovranno essere riposti nell'interno del recinto e non appoggiati al medesimo. I ponti di servizio e le andatoie di accesso ai medesimi dovranno essere costruiti in forma solida con tavole unite in modo da non lasciare passare tra di esse frantumi di materiale. Saranno muniti di parapetto ed avranno i margini protetti da una tavola inchiodata. Incominciando dal primo piano dell'edificio in costruzione ogni ponte dovrà avere il sottoponte con parapetto. Il suolo pubblico

costr.

insegne.

Indicazioni stradali, fanali.

ecc.

Riparazioni urgenti.

Steccati, ponti di servizio,
depositi, ecc.

Norme di sicurezza.

circostante gli steccati dovrà essere mantenuto sempre pulito e sgombro da qualunque materiale, anche di scarico provvisorio.

Nell'esecuzione dei lavori di finimento, dovrà darsi la precedenza a quelli prospicienti il pubblico transito, allo scopo di addivenire il più presto possibile allo sgombro dei ponti e degli steccati.

Ultimati i lavori e rimossi gli steccati, il costruttore dovrà ripulire e sgombrare da ogni materiale il suolo pubblico.

È vietato di gettare sulla pubblica via materiali di demolizioni di qualsiasi specie.

I materiali e il brecciamine minuto derivanti da demolizione debbono essere abbondantemente inaffiati, raccolti e calati al suolo con le debite precauzioni, in panieri o mediante canali, e in modo che non si sollevi polverone.

Art. 50. — Prima di procedere al ripassamento dei tetti o dei canali di gronda od all'esecuzione di riparazioni alle pareti dei fabbricati prospicienti il suolo pubblico, dovranno apporsi dei travicelli o tavole appoggiate al piede di dette pareti, durante il giorno e tolte al cessare del lavoro.

Art. 51. — Non potrà eseguirsi alcun lavoro negli edifici aventi pregi artistici senza darne previo avviso al Podestà, il quale potrà autorizzare od anche impedire l'esecuzione delle opere progettate.

Se nel restaurare o nel demolire un edificio si venisse a scoprire qualche oggetto di valore o costruzione di pregio artistico o storico, il Podestà prenderà in merito i provvedimenti dovuti per la conservazione dei monumenti.

CAPO IV.

FABBRICATI AD USO INDUSTRIALE

Art. 52. — Ogni fabbricato destinato ad abitazione o ad uso industriale, occupato da personale, dovrà essere munito di latrine in numero sufficiente e proporzionato alla quantità degli alloggi o del personale destinato ad occuparlo.

Le latrine dovranno essere collocate nell'interno dei fabbricati o verso i cortili interni in modo però non visibili dal pubblico transito.

Art. 53. — Per tutto quanto poi si attiene a dette costruzioni di tipo e di uso industriale, e a tutti gli accessori ed annessi dovranno essere rigorosamente applicate le norme dettate per l'igiene del lavoro col R. D. 14 aprile 1927, n. 718.

CAPO V.

LINEE DI ELETTRODOTTI

Art. 54. — Chiunque intenda eseguire entro i limiti del concentrico linee di trasmissione di energia elettrica, linee telegrafiche e telefoniche su suolo pubblico e sulle fronti dei fabbricati prospettanti vie o spazi pubblici, dovrà unire alla domanda da presentarsi all'Autorità Comunale un tipo planimetrico in cui siano segnate le linee da costruirsi e quelle eventualmente già esistenti in prossimità; dovranno inoltre essere indicate le caratteristiche della corrente, la sezione dei conduttori ed i sistemi di isolamento, nonché il tipo degli attacchi e dei sostegni che saranno posti in opera.

Art. 55. Il Comune potrà prescrivere, sia per cautela dei propri servizi pubblici, sia per ottenere una più ordinata disposizione, il dislocamento di linee anche se già in esecuzione, o di parti di esse.

Occupazioni di suolo pubblico

Ripassamento dei tetti.

Edifici di pregio artistico.

Oggetti storici

Latrine per fabbricati urbani.

Costruzioni ad uso industriale

Linee elettriche, telegrafiche, telefoniche.

Dislocamento.

Distanze.

Art. 56. — È vietato collocare condutture aeree a distanza minore di un metro dal più prossimo stipite, soglia od archivolto di finestre o porte o balcone se si tratta di linee a bassa tensione, ed a distanza minore di metri due per le linee ad alta tensione. Detta distanza sarà misurata dall'oggetto più avanzato di detta linea.

È parimenti vietato collocare conduttori aerei ad altezza minore di metri due al disopra delle linee di gronda dei tetti.

Limiti della servitù

Art. 57. -- In nessun caso le linee elettriche potranno attraversare in tutto od in parte la superficie dei tetti, dovendosi ritenere la sola fronte degli edifici soggetta a servitù di elettrodotto.

Appoggi.

Art. 58. — Le linee elettriche dovranno essere appoggiate ad appositi sostegni; rimane pertanto vietato di appoggiare tali linee, come pure sostegni di lampade, ad alberi sia di pubbliche alberate che di privati.

Natura dei sostegni.

Art. 59. — I sostegni delle linee aeree da stabilirsi lungo vie e spazi pubblici già aperti al transito entro il perimetro del concentrico, dovranno essere di ferro o di cemento ed avere un aspetto decoroso.

Il disegno di tali sostegni dovrà essere presentato all'approvazione della Autorità Comunale.

Sono vietati i pali o paletti di legno.

In occasione dell'apertura e sistemazione di nuovi tratti di via, le linee elettriche esistenti dovranno uniformarsi alle precedenti disposizioni.

CAPO VI.

VISITE DEI DELEGATI COMUNALI - CONTRAVVENZIONI

PROCEDIMENTI PENALI

Art. 60. — Le località nelle quali si eseguono opere edilizie devono essere accessibili agli agenti municipali qualunque volta si presentino per ispezionare i lavori.

Art. 61. — I contravventori saranno puniti a termine dell'art. 226 della Legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, previa l'osservanza del procedimento stabilito dagli art. 227 e seguenti della Legge stessa e del Regio Decreto-Legge 23 maggio 1924, n. 867, sulla procedura per l'accertamento e la definizione delle contravvenzioni ai Regolamenti comunali, tenendo presente che, con la recente legge 26-2-1928, n. 613 le pene applicabili sono portate fino ad un mese di arresto e a L. 2000 di ammenda.

Il Podestà, nel giudizio contravvenzionale, potrà promuovere dal magistrato la facoltà di far eseguire d'ufficio le opere a spese del contravventore.

Nell'iniziare il procedimento il Podestà potrà ordinare la sospensione dei lavori in attesa del giudizio penale, e precisamente quando essi siano contrari a disposizione di legge e di regolamenti.

CAPO VII.

NORME SPECIALI O TRANSITORIE

Art. 62. — Per i fabbricati esistenti e per le vecchie costruzioni potrà derogarsi in caso di riattamento parziale, alle norme imposte nel presente rego-

Comune di BORGO S. DALMAZZO

Verbale di deliberazione dell'Ill. Sig. Podestà in data 2 Ottobre 1928

Oggetto: REGOLAMENTO DI POLIZIA EDILIZIA - APPROVAZIONE

L'anno millenovecentoventotto (VI) alli due del
mese di ottobre in BORGO S. DALMAZZO
e nel Palazzo Municipale, l'Ill. Sig. Podestà, assistito dal Segretario del Comune,
ha preso la seguente deliberazione in merito all'oggetto di cui sopra:

IL PODESTÀ

ritenuto che per meglio disciplinare l'esecuzione di opere edilizie, e tutelare
convenientemente l'igiene e l'estetica del luogo appare necessario dettare e appli-
care disposizioni ben coordinate ed opportune

DELIBERA


di approvare il nuovo Regolamento di Polizia Edilizia infra trascritto.

Del che si fa risultare col presente verbale, letto, approvato e firmato a
termine di legge.

IL PODESTÀ

Fig. Dott. Luigi Caviglia

IL SEGRETARIO



Mr. Bongiorno

R.^A PREFETTURA DI CUNEO

Div. 4^a N. 24464

VISTO ed approvato dalla
Giunta Provinciale Amm. in
seduta 31 ottobre 1928

Cuneo, 3-11-1928 Anno 14.

IL PREFETTO



[Handwritten signature]

Relazione di pubblicazione.

Copia della presente deliberazione venne pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno festivo sette Ottobre 1928 senza opposizioni.

Li 8 Ottobre 1928

IL SEGRETARIO COMUNALE

Mr. Piss Bougdonney



Approvazione tutoria.

Il presente Regolamento in uno colla relativa deliberazione venne approvato dalla G. P. A. in seduta delli

Pubblicazione definitiva.

Si certifica che il presente Regolamento, dopo la regolare approvazione della G. P. A.; ed ai sensi dell'art. 129 del Regolamento per la esecuzione della Legge Comunale e Provinciale venne pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dalli

Brigue all'i 20 Novembre 1928
Li 21 Novembre 1928 a fu

IL SEGRETARIO COMUNALE

Mr. Piss Bougdonney



AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

(n. 645 cat. I.C.A. edizione 1961-985)

disposte dalla Sezione Urbanistica del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per il Piemonte, con nota del 16-7-1963, n. 13890 Urb.

Art. 8. (pag. 8)

Commissione Edilizia Comunale - Composizione Durata in carica

- La Commissione Edilizia è composta:
- dal Sindaco (o da un Assessore o Consigliere Comunale delegato dal Sindaco) che la presiede;
 - da tre membri nominati dal Consiglio Comunale dei quali almeno uno Ingegnere o Architetto, ed in mancanza di questi un Geometra, regolarmente iscritti ai propri albi professionali;
 - dal Comandante del Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco o da un suo delegato;
 - dall'Ufficiale Sanitario del Comune;
 - dal dirigente l'Ufficio Tecnico Comunale.

I membri elettivi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Funzionerà da Segretario il Segretario Comunale o un Funzionario del Comune da lui delegato, senza diritto al voto. Per i componenti della Commissione vigono le stesse incompatibilità previste dalla Legge.

Art. (pag. 27)

Abitazioni e locali abitabili (1)

(aggiungere il 4° §).

La superficie illuminante delle finestre che si aprono direttamente all'aria libera non potrà mai essere inferiore ad un sesto della superficie del pavimento. Quando un locale abbia una sola finestra questa dovrà avere una superficie non inferiore ai mq. 2,00.

Art. (pag. 29)

Locali di destinazione industriale o commerciale

Nei riguardi delle costruzioni destinate ad aziende industriali, commerciali, agricole e loro dipendenze, si richiamano le norme generali per l'igiene del lavoro emanate con D. P. R. in data 19 marzo 1956, n. 303.

Art. (pag. 39)

Sanzioni e ammende

Salvo quanto è stabilito con l'art. 344 del Testo Unico delle leggi Sanitarie per le contravvenzioni alle norme del Regolamento locale di igiene, si applica:

a) l'ammenda sino a L. 400.000, per la violazione del divieto stabilito dall'art. 28, primo comma, della legge 17-8-1942 n. 1150, ovvero per la inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste nell'art. 32, primo comma, della legge stessa.

b) l'arresto fino ad un mese e l'ammenda fino a lire 400.000 nei casi preveduti dall'art. 32, terzo comma, della legge 17-8-1942, n. 1150, per l'inizio dei lavori senza licenza o per la prosecuzione di essi nonostante l'ordine di sospensione dato dal Sindaco.

Per le contravvenzioni di cui alla lettera a) è ammessa l'oblazione con l'osservanza delle norme stabilite negli articoli 107 e seguenti del T. U. della legge comunale e provinciale 8 marzo 1934, n. 383.